

**Cass. civ. Sez. V, 27/05/2015, n. 10885**

A.S. s.r.l c. Agenzia delle Entrate

**IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE**

Rimborso

I crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 30 aprile 1999, n. 130, come gli interessi maturati sui depositi e i conti correnti bancari sui quali le predette somme siano confluite, costituiscono patrimonio separato e a destinazione vincolata rispetto a quello della società; patrimonio di cui essa non ha la disponibilità. Di conseguenza, è solo al momento della conclusione dell'operazione di cartolarizzazione, e, quindi, della destinazione finale del patrimonio stesso, che potranno operare i presupposti, in capo ai soggetti a tale destinazione legittimati, per chiedere il rimborso delle ritenute d'acconto effettuate sui predetti interessi, la compensazione, lo scomputo o altro.

**FONTI**

Rass. Tributaria, 2016, 1, 157 nota di CANE'

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a  
Wolters Kluwer Italia S.r.l.



**Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 14-01-2015) 27-05-2015, n. 10885**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Ricorso per cassazione

**TRIBUTI LOCALI**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGRI SECURITIES s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall'Avv. La Micela Giuseppa e dall'Avv. Lucisano Claudio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Crescenzo n. 91;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 240/10/07 depositata il 22.10.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.1.2015 dal Consigliere Dott. Roberta Crucitti;

udito per la ricorrente l'Avv. Giuseppa La Micela;

udito per la controricorrente l'Avv. Gianna Galluzzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Agri Securities s.r.l., società costituita allo scopo esclusivo di realizzare una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. n. 130 del 1999, a seguito della cessione in suo favore da parte della Banca Agrileasing s.p.a., mediante due distinte operazioni di cartolarizzazione, di crediti in massa pro-soluto a maturazione futura, accese dei conti correnti bancari nei quali confluirono temporaneamente le disponibilità finanziarie derivanti dall'incasso dei crediti cartolarizzati in attesa del loro impiego per il pagamento delle spettanze ai sottoscrittori dei titoli emessi.

Operate dalla Banca, presso cui detti conti erano accesi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, commi 2 e 4 le ritenute in acconto nella misura del 27% sugli interessi maturati, la Società presentò istanza di rimborso di quelle operate negli anni 2001, 2002 e 2003 deducendo di non potere essere sottoposta a tassazione relativamente ad interessi che non le potevano essere ascritti in quanto il vincolo di destinazione dei patrimoni separati escludeva a priori un profilo di possesso del reddito rilevante ai fini tributari. Formatosi il silenzio-rifiuto, avverso lo stesso la Società propose ricorso che venne rigettato dall'adita Commissione di prima istanza.

La decisione, appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe.

Il Giudice di appello, disposto lo stralcio della documentazione prodotta solo in secondo grado e rigettata l'eccezione preliminare di difetto dello ius postulandi in capo ai difensori della Società, ha ritenuto che fosse irrilevante, ai fini di causa, che gli interessi, sui quali era stata operata la ritenuta, fossero o meno assoggettabili ad imposizione diretta. Secondo la C.T.R., infatti, la qualificazione delle ritenute non è correlata alla qualità del soggetto percettore del reddito, ovvero che si tratti di soggetto esente o meno di imposta, ma al regime cui è sottoposto il reddito nel periodo di imposta oggetto della ritenuta; nel senso che costituisce ritenuta a titolo di acconto quella operata su di un reddito che concorre a formare la base imponibile, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella che grava su di un reddito non assoggettabile ad imposizione. Ne conseguiva, secondo il Giudice di secondo grado, che se gli interessi ricevuti costituivano reddito in capo alla società contribuente la stessa avrebbe potuto operare le opportune compensazioni al momento in cui avesse acquisito reddito dalle operazioni eseguite...diversamente se le somme appartengono ad altri soggetti la ritenuta operata deve essere riguardata alla stregua di una imposizione "secca" su indubbia manifestazione di ricchezza, con esclusione, in quest'ultimo caso di qualsiasi rimborso.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ulteriormente illustrati con deposito di memoria ex art. 378 c.p.c.. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione della sentenza impugnata sul fatto decisivo e controverso per il giudizio dato dal possesso da parte della Società dei proventi derivati dalla gestione del patrimonio, oggetto di segregazione ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 3, comma 2, (id est degli interessi attivi scaturiti dai conti correnti bancari). In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe omesso di motivare perchè la Società, quale società "veicolo" (o special purpose vehicle) avesse, nel caso in specie, o potesse avere in futuro il possesso degli interessi attivi scaturiti dai conti correnti bancari ove confluivano le disponibilità finanziarie derivanti dall'incasso dei crediti cartolarizzati e di pertinenza del patrimonio separato.

2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene, invece, denunciata di insufficiente motivazione. Secondo la ricorrente la C.T.R. avrebbe motivato il rigetto dell'appello, affermando la soggezione a ritenuta degli interessi attivi, oggetto del contendere, senza individuare la disciplina applicabile alla fattispecie ed, in particolare, senza decidere se le ritenute in contestazione fossero da intendersi a titolo di acconto o a titolo di imposta. Tale pronuncia, inoltre sempre secondo la prospettazione difensiva, di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c., sembrando ammettere l'applicazione delle ritenute in parola a titolo di imposta pregiudicherebbe gravemente essa Società compromettendo il suo diritto allo scomputo al termine dell'operazione di cartolarizzazione, invece ammesso anche dalla prassi (C.M. n. 8/E del 6.2.2003 e R.M. n. 222/E del 5.12.2003).

3. Con il terzo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, - si deduce la violazione delle norme processuali tributarie in materia di produzione documentale e si denuncia l'illegittimo stralcio, operato dalla C.T.R., dei documenti prodotti in secondo grado (Security and Intercreditor Agreement e contratti di sottoscrizione dei titoli di categoria 1C); documenti che, secondo la ricorrente, sarebbero stati decisivi per provare la circostanza per cui, a conclusione delle operazioni di cartolarizzazione, l'eventuale residuo di gestione del patrimonio separato avrebbe dovuto essere assegnato per intero ai portatori dei titoli di categoria 1C e, in nessun caso, avrebbe potuto attribuirsi ad essa Società.

4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 72 (già 86) TUIR e degli artt. 3, 23 e 53 Cost. per avere il Giudice di appello illegittimamente attribuito ad essa ricorrente un provento reddituale laddove essa Società non possedeva la materiale disponibilità del reddito (id est interessi attivi) generato dal patrimonio separato poichè, a norma di legge, il suo unico scopo non era quello di lucro ma quello di soddisfare i portatori dei titoli obbligazionari ed i creditori dei patrimoni separati e poichè, come emergeva dai prospetti informativi di collocazione delle obbligazioni, dai contratti di sottoscrizione dei titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, i proventi della gestione del patrimonio separato, tra cui gli interessi attivi su conto corrente, erano destinati in prima battuta al pagamento dei portatori dei titoli di categoria 1 e, successivamente, al pagamento dei portatori di titoli di categoria 1B nonchè a soddisfare le obbligazioni sorte a carico del patrimonio, ed infine, qualora ci fosse un residuo dopo tali pagamenti, lo stesso andava destinato ai portatori di titoli 1C con conseguente impossibilità per essa Società di entrare mai in possesso di qualsiasi provento generato dal patrimonio separato.

Questo il quesito di diritto articolato ex art. 366 bis c.p.c.: se una società di cartolarizzazione o special purpose vehicle, costituita ai sensi della L. n. 130 del 1999, alla quale sia precluso contrattualmente di acquisire eventuali residui di gestione al termine dell'operazione medesima, sia possessore ai fini dell'art. 72, già art. 86 T.U.I.R. degli interessi attivi scaturiti sui conti correnti bancari riconducibili al patrimonio separato di cui alla L. n. 130 del

1999, art. 3, comma 2 come statuito dal giudice a quo o, se diversamente tale Società non sia possessore dei predetti elementi reddituali nè durante l'operazione di cartolarizzazione nè dopo la sua conclusione.

5. Con il quinto motivo si censura, sotto l'egida della violazione di legge, l'argomentazione svolta dalla C.T.R. secondo cui non sarebbe pensabile che una società faccia e sia stata costituita per porre in essere operazioni di cartolarizzazione dei crediti senza previsione di lucro. Tale affermazione costituirebbe, secondo la prospettazione difensiva, violazione della L. n. 130 del 1999, art. 3, laddove tale norma prevede che oggetto sociale esclusivo della SPV è la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

6. Infine, con il sesto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4 dell'art. 72 TUIR e dell'art. 53 Cost. per avere la C.T.R. affermato che se le somme appartengono ad altri soggetti, l'operata ritenuta deve essere riguardata alla stregua di una imposizione secca su una manifestazione indubbia di ricchezza. Secondo la ricorrente l'errore perpetrato dal giudice di appello sarebbe evidente laddove l'art. 26 citato è chiaro nell'affermare che sugli interessi attivi di conto corrente "sono applicate a titolo di acconto nei confronti di ... c) società ed enti di cui all'art. 87 TUIR, lett. a) e b) ed essa ricorrente è società a responsabilità limitata, forma annoverata alla suddetta lett. a).

7. L'oggetto principale del contendere è se gli interessi attivi, corrisposti su depositi bancari accesi da una società di cartolarizzazione (cd. "società veicolo") possano formare oggetto di ritenuta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 26, comma 2, e se di tali ritenute, così operate, la predetta Società abbia diritto al rimborso.

7.1. La L. 30 aprile 1999, n. 130 ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, consentendone la realizzazione attraverso società appositamente costituite (cdd. società veicolo o special purpose vehicle). Tali società (quale, per come è incontestato, l'odierna ricorrente) provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. originator nel caso in esame la Banca Agrileasing s.p.a.) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati ed al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (L. n. 130 del 1999, art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della S.V.P. e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Detto patrimonio, come espressamente previsto dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b)) è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti nonchè al pagamento dei costi dell'operazione.

7.2. In sintesi, secondo le previsioni normative, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. In tale contesto normativo non appare revocabile in dubbio che anche gli interessi percepiti sui depositi ed i conti correnti bancari sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato debbano ritenersi ricompresi tra i flussi attivi del patrimonio separato, benchè maturati su conti e depositi formalmente intestati alla Società veicolo. Ne consegue che nel corso dell'operazione di cartolarizzazione, la S.P.V. non ha la disponibilità dei predetti flussi, ivi compresi gli interessi in questione, fintanto che permane il vincolo di destinazione, ovvero, sino a quando detti interessi e proventi restino finalizzati al rimborso ed alla remunerazione dei titoli emessi.

7.3. Ciò posto, la legge speciale, ai fini prettamente fiscali, se contiene alcune disposizioni (L. 30 aprile 1999, n. 130, art. 6, commi 1 e 3) in tema di titoli emessi dalla società cessionaria e di imputazione a bilancio delle eventuali diminuzioni di valore registrate e degli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario non si occupa, invece, del regime fiscale da applicarsi al patrimonio separato costituito per l'effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione nè tanto meno delle ritenute da operare sui proventi dei depositi bancari delle società di cartolarizzazione. Altre leggi speciali prevedono un regime di neutralità, ai fini irpeg ed irap, del patrimonio separato delle società costituite per realizzare le peculiari operazioni di cartolarizzazione ivi disciplinate, e l'espressa non applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, commi 2 e 3 sugli interessi dei conti correnti bancari delle società di cartolarizzazione. Ci si riferisce in particolare: al D.L. n. 350 del 2001, art. 22, comma 8, in materia di cartolarizzazione dei crediti di imposta e contributivi; al D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, in materia di dismissione del patrimonio pubblico; al D.L. n. 63 del 2002, art. 7, comma 11 e art. 8, comma 10 (Patrimonio dello Stato s.p.a. e Infrastrutture s.p.a.) i quali tutti prevedono la non assoggettabilità dei rispettivi patrimoni separati alle imposta sui redditi ed all'irap; l'esenzione dall'imposta di registri dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastale e da ogni altra imposta indiretta, tributo o diritto delle operazioni di cartolarizzazione e la non applicazione della ritenuta prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 2 e 3 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società. L'attenzione del legislatore - il quale si è espressamente occupato della sorte delle ritenute sugli interessi attivi, per escluderne l'assoggettamento a ritenuta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 26, solo in dette disposizioni, non intervenendo con norma di analogo contenuto per le operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130 del 1999 - trova evidente ragione nel particolare carattere e destinazione prettamente pubblicistici dei patrimoni separati ivi previsti (assimilabili per alcuni versi alle ipotesi di esclusione già previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 2, lett. c)) e non consente la lettura costituzionalmente orientata delle norme, che oggi ci occupano che ne propone la ricorrente (secondo cui detta esclusione andrebbe operata anche alle SVP di cui alla L. n. 130 del 1999) anzi legittima, ancor di più, una lettura restrittiva della normativa alla luce del principio per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

8. In tale quadro normativo se, pertanto da un canto, appare corretta l'impostazione difensiva secondo cui i predetti interessi, alla data in cui sono state operate le ritenute, non costituivano reddito della Società, dall'altro da ciò non può farsi conseguire, in via diretta ed automatica, l'effetto che la Società a ciò riconduce ovvero l'insorgenza in suo favore del diritto al rimborso prima della conclusione delle operazioni di cartolarizzazione ovvero, prima del momento in cui, incassati tutti i crediti e realizzati tutte le componenti attive del patrimonio

separato si provveda alla destinazione "vincolata" degli stessi. Solo in questo momento, infatti, esaurita l'operazione di cartolarizzazione ed all'esito della stessa, sarà evidente quale destinazione abbia avuto il patrimonio separato ovvero a quali soggetti esso sia stato ridistribuito con la conseguenza che, ove soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, potrà, in ipotesi, emergere un reddito attivo non solo nei confronti dei sottoscrittori ma anche della stessa Società. In altri termini, ed ai fini strettamente fiscali, solo in questo momento matureranno le circostanze di certezza nell'an e di determinabilità del quantum prescritte dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 perchè un dato componente possa concorrere a formare il reddito imponibile.

9. Da quanto emerge in atti, è pacifico che alla data della presentazione dell'istanza di rimborso (e successivamente) le operazioni di cartolarizzazione, per cui è causa, non avevano avuto conclusione nè tale fatto è rassegnato dalla ricorrente la quale, anzi, con l'odierno ricorso, implicitamente lo nega ribadendo il suo diritto al rimborso essendo state le ritenute illegittimamente operate nei suoi confronti su proventi che non entreranno mai nella sua disponibilità nè concorreranno mai a formarne il reddito.

10. Tornando, pertanto, al nodo della questione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 2, è prevista l'applicazione, da parte delle banche, di una ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari dei conti correnti e depositi bancari. In particolare, il citato art. 26, comma 4 stabilisce che le predette ritenute sono applicate, a titolo di acconto, nei confronti, tra gli altri, e per quel che qui interessa, delle c) società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo del medesimo testo unico...mentre le predette ritenute sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Nel caso in esame, la Società ricorrente non può che essere il soggetto destinatario delle ritenute in oggetto in quanto, per come dalla stessa ricordato in seno al ricorso, società a responsabilità limitata, titolare dei conti correnti bancari nonchè e, soprattutto, "gestore" del patrimonio separato.

Le predette ritenute, necessariamente, pertanto, devono essere effettuate a titolo di acconto nei confronti della società cd.

"veicolo", quale soggetto cui fanno capo i rapporti giuridici che riguardano i patrimoni separati (cfr. Cass. n. 16605/2010; id. n. 15319/2013), mentre, a fronte del quadro normativo come sopra delineato, non appare esservi spazio, nel caso in esame (nel quale per come è pacifico le operazioni di cartolarizzazione per cui è causa non avevano avuto ancora conclusione) per la legittimità del chiesto rimborso da parte della stessa Società.

Ed infatti, una volta effettuate le ritenute D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 26, comma 4, sul patrimonio separato, e per esso in capo alla Società che questo gestisce, solo al momento della conclusione dell'operazione di cartolarizzazione e, quindi, della destinazione finale del patrimonio stesso (ed all'esito della stessa) potranno, se del caso (come già rilevato al punto 8), operare i presupposti in capo ai soggetti, da tale destinazione legittimati, per chiederne il rimborso, la compensazione, lo scomputo o altro.

14. In conclusione, corretta - nei sensi sopra esposti ai sensi dell'art. 384 c.p.c. - la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va rigettato.

Ed infatti, infondato il quarto motivo per le considerazioni che precedono, gli altri motivi, attinenti a questioni superate dalla odierna soluzione ovvero ininfluenti al fine del decidere, rimangono assorbiti.

15. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 12.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.